

ART. 7 AIUTI DI STATO

Il coinvolgimento delle imprese nella formazione rende configurabile un aiuto di stato e di conseguenza devono essere rispettate le normative comunitarie in materia. Tale ipotesi si verifica sia se i progetti formativi vengono presentati direttamente dall'impresa sia se vengono presentati dall'Ente formativo, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria ultima dell'attività di politica attiva e del contributo.

Gli aiuti concessi con il presente avviso non possono essere cumulati con altri aiuti di stato.

L'impresa dovrà scegliere tra uno dei seguenti regimi, compilando l'**Allegato 1**

Qualora l'intervento formativo sia rivolto a lavoratori appartenenti ad imprese diverse, il soggetto attuatore è tenuto, a pena di inammissibilità del progetto, a formare **classi composte esclusivamente da allievi occupati in imprese che aderiscono al medesimo regime e con la medesima percentuale di finanziamento pubblico.**

- 1. Regime "de minimis" – Regolamento de minimis Reg. (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13.12.2023, pubblicato nella GUUE L del 15/12/2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".**

Compilare Allegato 4 e 5 (all.5 se impresa controllante o controllata).

Ai sensi del presente avviso pubblico saranno finanziate solo le imprese che operano nei settori economici ammissibili al Regolamento (UE) n. 2831/2023 (art. 1 Campo di applicazione).

L'impresa beneficiaria ultima di un aiuto "de minimis" non può, nell'arco di un periodo di tre anni precedenti vedersi concedere **più di 300.000,00 Euro** di sovvenzioni pubbliche, incluso l'aiuto in oggetto, erogate a titolo di "de minimis". Il triennio di riferimento viene valutato su base mobile prendendo in considerazione l'anno solare, pertanto per ogni nuova concessione di aiuti "De minimis" si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti concessi nei **36 mesi** precedenti.

Per impresa unica si tiene conto della definizione di cui all'art. 2, comma 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023.

Gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti de minimis all'impresa (art.3 p.3).

In attuazione dei progetti di formazione in regime de minimis rivolti a imprenditori e lavoratori dipendenti è previsto un cofinanziamento privato non inferiore al 20%, per cui il contributo pubblico massimo concedibile è pari all'80% del costo totale del progetto¹.

Le aziende che scelgono il regime "de minimis" sugli aiuti alla formazione (nel caso di corsi rivolti a lavoratori occupati e svolti in normale orario di lavoro) potranno computare il costo dei propri addetti impegnati nella formazione per la copertura della quota di cofinanziamento privato prevista per il corso medesimo.

Per quanto non previsto nel presente avviso si rimanda al testo integrale del Regolamento (UE) n. 2831/2023.

In fase di concessione del contributo il Settore competente effettua il controllo sulle autocertificazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 come da allegati al presente avviso (All. 4 e5) (All.5 se impresa controllante o controllata), relative al "de-minimis" attraverso l'interrogazione della piattaforma informatica del "Registro Nazionale degli aiuti di Stato", operativa dal 12/08/2017, ai sensi dell'art. 52 della L. n. 234/2012 e ss.mm.ii. Qualora venga accertato che l'impresa o una delle imprese interessate sia già stata assegnataria nei 36 mesi precedenti di un ammontare di aiuti che supera i massimali di cui all'art. 3 paragrafo 2 del Reg. UE n. 2831/2023, i contributi non saranno concessi.

- 2. Regime di Esenzione – Regolamento Generale di Esenzione (GBER) – Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014, pubblicato nella GUUE L 187/1 del 26.6.2014, emendato e prorogato dal**

¹ In applicazione della legge n. 236/93 che costituisce la legge di riferimento per le attività di formazione rivolte ad occupati finanziate con risorse pubbliche e del punto 1.3.5 del Manuale.

Regolamento (UE) 1315/2023 della Commissione del 23/06/2024, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. Compilare Allegato 2 e 3.

Tale regolamento dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, tra cui gli aiuti alla formazione, ai sensi dell'art. 107, paragrafi 2 e 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni previste all'art. 31 del Reg. (UE) e le condizioni previste al capo I.

Possono aderire al regime di aiuti "in esenzione" Reg. Ue 651/2014 e s.m.i., le imprese che non risultino in *difficoltà* ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del Reg. 651/2014/UE, ad eccezione di quanto stabilito all'art. 1 comma 4 lettera c) dello stesso regolamento.

Così come indicato nell'art. 6 nel RE. UE 651/2014 e s.m.i., per le agevolazioni concesse in regime di esenzione il beneficiario, nella domanda di concessione del contributo, deve assicurare che al momento della presentazione della domanda il progetto formativo per cui si chiede il contributo non era già stato avviato. Ai sensi dell'art. 2, comma 23 del Reg UE 651/14 per avvio dei lavori si deve considerare il momento in cui ritenere l'investimento "irreversibile": considerare la conferma d'ordine, o per l'acquisizione di attivi il rogito o la sottoscrizione del contratto.

Solo nel caso di grandi imprese, prima di concedere l'aiuto, in aggiunta ai punti precedenti dovrà essere anche verificato che alla domanda, contenente gli elementi minimi previsti per i regimi, sia allegata anche la documentazione dimostrante, attraverso la descrizione della fattibilità del progetto o dell'attività da sovvenzionare, che in presenza o in assenza dell'aiuto si verifica:

- un aumento significativo della portata o
- un aumento significativo dell'importo del progetto o
- una riduzione significativa dei tempi per la realizzazione dello stesso

L'art. 31 del Reg. (UE) n. 651/2014 stabilisce che la percentuale massima di contributo pubblico è pari al 50% dei costi ammissibili che può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70% dei costi ammissibili nei seguenti casi:

- di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o svantaggiati la cui definizione è disciplinata dall'art. 2, punti 3) e 4) del Reg (UE) n. 651/2014;
- di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

Quando l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100% dei costi ammissibili purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i partecipanti alla formazione non siano membri attivi dell'equipaggio ma soprannumerari e
- b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate in registri comunitari.

Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel regime di cui al regolamento citato grandi, medie e piccole imprese. Per la definizione di "PMI" (e di "impresa") si deve far riferimento alle disposizioni dell'Allegato del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i..

In caso di applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i., qualora i lavoratori partecipanti al progetto di formazione provengano da imprese che sono assoggettate a differenti intensità di aiuto, l'entità massima del contributo pubblico applicabile al progetto farà riferimento all'intensità di aiuto più bassa tra quelle applicabili alle imprese coinvolte nel progetto.

Le imprese devono produrre alla Regione Marche una dichiarazione di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla UE (vedi Allegato 3 "Schema di Dichiarazione per l'applicazione della giurisprudenza Deggendorf").

In fase di concessione del contributo il Settore. effettua il controllo sulla predetta autocertificazione attraverso l'interrogazione della piattaforma informatica del "Registro Nazionale degli aiuti di Stato" nel caso si riscontrino difformità i contributi non saranno concessi.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. c) del Reg. (UE) n. 651/2014 sono vietati gli aiuti alle esportazioni. In particolare il regolamento non si applica agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione².

Non sono finanziabili le attività nei settori previsti all'art. 1 comma 3.

Ai sensi dell'art. 31 comma 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 non sono concessi aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

Per tutto quanto non descritto nel presente avviso si rimanda al testo integrale del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i..

QUOTA DI COFINANZIAMENTO PRIVATO

La **quota di cofinanziamento privato** dell'impresa o delle imprese che aderiscono al progetto di formazione per occupati può essere assicurata:

- 1) dalle spese di personale relative ai partecipanti alla formazione per le ore in cui sono impegnati in attività formative, secondo quanto previsto dall'art. 31, punto 3, lettera "d" del Reg. (UE) 651/2014. Per l'individuazione del costo orario dei lavoratori partecipanti al progetto di formazione si dovrà utilizzare la formula prevista all'art. 55, comma 2 del Reg. (UE) n. 1060/2021, in base alla quale *"la tariffa oraria applicabile può essere calcolata dividendo per 1.720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati"*. Tale calcolo dovrà essere effettuato con riferimento a ciascun partecipante.

Per quanto riguarda la dimostrazione del costo sostenuto a titolo di cofinanziamento, si deve far riferimento alle ore di presenza dei lavoratori partecipanti al progetto di formazione risultanti dai registri didattici e dovrà essere opportunamente compilato l'**Allegato 7** del presente Avviso pubblico, da trasmettere con il prospetto finale di determinazione della sovvenzione.

o in alternativa

- 2) dal costo di altre voci di spesa a carico del datore di lavoro, fra quelle richiamate alle lettere "a", "b", "c" e "d" del punto 3 dell'art. 31 del Reg. (UE) 651/2014, così come modificato dall'art. 1, punto 15) del Reg. (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017.
Nel dettaglio le voci di spesa (che vanno giustificate "a costi reali"):

- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- d) le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Per quanto riguarda la dimostrazione del costo sostenuto a titolo di cofinanziamento, si dovrà provvedere a produrre l'opportuna documentazione giustificativa (predisposta come da schemi allegati al Manuale regionale), da trasmettere con il prospetto finale di determinazione della sovvenzione insieme alla dichiarazione di cui all'**Allegato 7** del presente Avviso pubblico.

² Il divieto riguarda ad esempio la formazione di personale destinato alla creazione di una rete commerciale all'estero.

Nel caso di formazione di lavoratori in CIG e quindi sospesi dal lavoro, il cofinanziamento privato non può riguardare il costo del lavoratore che risulta già a carico di fondi statali. Il suddetto cofinanziamento, pertanto, va obbligatoriamente garantito con le modalità di cui al precedente punto2.

In relazione al “Conto economico”, parte finale del formulario di progettazione si precisa che:

- il cofinanziamento privato assicurato attraverso il ricorso alla tipologia di costo di cui al precedente punto 1) non incide sul “Costo Ora Allievo” (C.O.A.);
- il cofinanziamento privato assicurato attraverso il ricorso alle tipologie di costo di cui al precedente punto 2) incide sul “Costo Ora Allievo” (C.O.A.), nel senso che il contributo pubblico viene corrispondentemente ridotto.

In fase di ammissibilità dei costi riportati nel piano finanziario del progetto, laddove si verifichi che il cofinanziamento privato indicato in preventivo non risulti conforme alla normativa sugli Aiuti di Stato, si procederà alla rimodulazione dello stesso in base alla normativa applicabile, dandone comunicazione all’interessato.

In fase di esito istruttoria sul prospetto di determinazione finale della sovvenzione, laddove si verifichi che il cofinanziamento privato non risulti conforme alla normativa sugli Aiuti di Stato, si procederà alla rimodulazione del contributo pubblico riconoscibile in base alla normativa applicabile.

In applicazione dell’art. 52 comma 4 legge 234/2012 tutte le informazioni necessarie a verificare il rispetto delle condizioni regolamentari sugli aiuti concessi in “de minimis” o “in esenzione” devono essere conservate per 10 anni.